

Le questioni applicative della  
nuova normativa con  
riferimento all' utilizzo di MEPA  
e START

## Art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Restano fermi per le stazioni appaltanti gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa

- Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici non contiene una disciplina «riepilogativa» della normativa in materia di spending review ma rinvia alla disciplina vigente in tale materia
- Pertanto, per comprendere in quali casi e a quali condizioni devono/possono essere utilizzati il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) è necessario esaminare prima di tutto la normativa in materia di spending review.

## Art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e s.m.i.

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, **tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,** nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro.

- L' art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e s.m.i. obbliga, in via generale, le istituzioni universitarie ad approvvigionarsi, per gli acquisti di beni e servizi, utilizzando le **Convenzioni –quadro Consip.** La possibilità di utilizzare i parametri di prezzo – qualità di tali Convenzioni come limiti massimi per la stipulazione dei contratti vale per «le restanti amministrazioni pubbliche» di cui all' art. 1 D.lgs. n. 165/2001 e per le Autorità indipendenti

Art. 1, comma 450,  
primo periodo, della  
legge n. 296/2006 e  
s.m.i.

**Le amministrazioni statali centrali e periferiche , ad esclusione** degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni **educative** e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario , sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all' art. 328 , comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

- La norma prevede che le Amministrazioni statali «in senso stretto», gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (ora 209.000 Euro – 750.000 Euro per i servizi sociali e gli altri servizi di cui all' All. IX al D.Lgs. 50/2016) sono obbligati a ricorrere al MEPA.

Art. 1, comma 450,  
secondo periodo, della  
legge n. 296/2006 e  
s.m.i.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165**, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario** sono tenute a fare ricorso **al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero **ad altri mercati elettronici** istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero **al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento** per lo svolgimento delle relative procedure

- La norma prevede che, fermi restando gli obblighi e le facoltà (a seconda della tipologia di Amministrazioni) di utilizzo delle Convenzioni-quadro Consip, le «altre pubbliche amministrazioni» di cui all' art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, tra cui le Università statali, per acquisti di beni e servizi compresi fra 1.000 Euro e la soglia di rilievo comunitario (ora 209.000 Euro – 750.000 Euro per i servizi sociali e gli altri servizi di cui all' All. IX al D.Lgs. 50/2016) sono tenute a fare ricorso, alternativamente al MEPA, ad altro mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (in Toscana, START)

Art. 1, comma 450, terzo periodo della legge n. 296/2006 e s.m.i.

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono **definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida** indirizzate alla **razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.**

(Non sono più previste le linee guida per le Università statali – art. 1, co. 1, D.Lgs. 22/1/2016 n. 10)

- La norma prevede che, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle istituzioni scolastiche tramite il MEPA o altro mercato elettronico o il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, vengano definite con decreto del MIUR apposite linee guida.
- Tali linee guida non sono più previste per le Università statali

# Art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 cvt. nella L. 135/2012

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2012, i contratti stipulati in violazione dell' art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (E' prevista un' eccezione, a certe condizioni, per le Amministrazioni dello Stato)

- La norma prevede la nullità di tutti i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a..
- La violazione di tali obblighi comporta la commissione di illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

## Art. 9, comma 7, D.L. n. 66/2014 conv. nella L. n. 89/2014

L' ANAC fornisce alle amministrazioni pubbliche un' elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione e pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

I prezzi di riferimento pubblicati dall' ANAC e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche all' offerta economicamente più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una Convenzione - quadro ex art. 26, comma 1, L. n. 488/1999 in ambito nazionale o territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

- Prevede la pubblicazione da parte dell' ANAC di prezzi di riferimento per gli acquisti di beni e servizi che costituiscono prezzi massimi di aggiudicazione anche nelle gare aggiudicate all' offerta economicamente più vantaggiosa in tutti i casi in cui non è presente una Convenzione –quadro Consip.
- I contratti stipulati in violazione di tali prezzi massimi sono nulli.



## Art. 1, comma 508, L. n. 208/2015

Nei casi di indisponibilità della Convenzione stipulata da Consip ed in mancanza dei prezzi di riferimento ANAC, l' ANAC, sentito il MEF, individua con proprio provvedimento le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della Convenzione stipulata da Consip.

I prezzi così forniti dall' ANAC costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo indicato dall' ANAC.

- La norma prevede un meccanismo in base al quale, durante un intervallo tra due Convenzioni Consip, ed in assenza dei prezzi di riferimento ANAC ex art. 9, co. 7, del D.L. 66/2014, la stessa ANAC elabora prezzi «aggiornati» della precedente Convenzione CONSIP che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per un determinato periodo.

## Art. 1, comma 3, D.L. 95/2012 cvt. nella legge 135/2012

Le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni – quadro stipulate dalla Consip o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della stessa Convenzione.

- La norma prevede una disciplina applicabile nell' «intervallo» tra due Convenzioni stipulate dalla Consip o dalle centrali di committenza regionali: il contratto stipulato autonomamente ai sensi del comma 3 dell' art. 1 D.L. 95/2012 ha natura transitoria ed è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di successiva disponibilità della Convenzione-quadro.

## Art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni - quadro Consip ovvero attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall' organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell' amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali .

Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle Convenzioni Consip saranno individuate con decreto del MEF, sentita l' ANAC - art. 1, co. 507 L. n. 208/2015.

- La norma , **in via generale**, prevede l' autorizzazione dell' organo di vertice amministrativo trasmessa alla Corte dei Conti per sottrarsi all' obbligo di approvvigionamento tramite Convenzioni –quadro di Consip o delle centrali di committenza regionali , se il bene o il servizio oggetto di convenzione non è «idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell' amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali >>

Art. 1, comma 7, primo periodo, D.L. n. 95/2012, cvt. nella legge n. 135/2012 e s.m.i

Fermo restando quanto previsto all' art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 e all' art. 2, comma 574, della legge n. 244/2007, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall' ISTAT, , relativamente ad alcune categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile) sono tenute ad approvvigionarsi tramite le Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. L' elenco di tali categorie merceologiche comprende anche i buoni pasto (Decreto MEF 22/12/2015 emanato ex art. 1, co.9, L. 135/2012).

- La norma prevede che, per talune categorie merceologiche, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi mediante Convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti.

Art. 1, comma 7, terzo periodo, D.L. n. 95/2012 cvt. nella legge n. 135/2012 e s.m.i.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle categorie merceologiche di cui al primo periodo dell' art. 1, comma 7, D.L. 95/2012, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori del 10 per cento per la telefonia fissa e mobile e del 3 per cento per carburanti, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi delle Convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali

- La norma prevede che, per determinate categorie merceologiche, le amministrazioni pubbliche possono approvvigionarsi anche mediante altre centrali di committenza o con autonome procedure di evidenza pubblica, a condizione che gli approvvigionamenti vengano fatti con corrispettivi inferiori per determinate percentuali rispetto ai migliori corrispettivi delle Convenzioni e accordi quadro di Consip e delle centrali di committenza regionali

Art. 1, comma 7, altri periodi, del D.L. 95/2012 cvt. nella legge n. 135/2012 e s.m.i.

Tutti i contratti relativi alle categorie merceologiche di cui al primo periodo dell' art. 1, c. 7, del D.L. 95/2012, stipulati a seguito di approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o ad autonome procedure di evidenza pubblica, devono essere trasmessi all' ANAC e contengono una condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi in caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati. Per il periodo 1/1/2017-31/12/2019 viene precluso il ricorso agli approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o ad autonome procedure di evidenza pubblica

- Le norme prevedono, nel caso di ricorso alla c.d. «outside option» (approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o autonome procedure di evidenza pubblica), la trasmissione all' ANAC dei relativi contratti ed una clausola risolutiva.
- Il ricorso alla c.d. «outside option» è precluso in via sperimentale per il periodo 2017-2019. La mancata osservanza delle disposizioni dell' art. 1, co. 7, D.L. 95/2012 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

## Art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

- La norma fa salvi gli obblighi di acquisizione centralizzata di beni e servizi già previsti dalla normativa vigente e prevede che, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono esclusivamente tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa (Convenzioni e accordi-quadro, MEPA, sistemi dinamici di acquisizione), dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza regionali (START).

# Art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015

Le amministrazioni pubbliche possono procedere ad approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti messi a disposizione da Consip Spa o dai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati <<in deroga>> sono comunicati all'ANAC e all'AGID. La mancata osservanza dei commi da 512 a 516 dell'art. 1 L. 208/2015 comporta responsabilità disciplinare e responsabilità per danno erariale.

- La norma prevede una «deroga» all'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, a seguito di autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo e in fattispecie ben precisate, con obbligo di comunicazione all'ANAC e all'AGID



# Problematiche applicative dell' art. 1, commi 510, 512 e 516 della legge n. 208/2015

1) Chi è l' organo di vertice amministrativo, competente per le c.d. autorizzazioni «in deroga» ?

2) Il comma 512 dell' art. 1, legge 208/2015, si applica agli affidamenti in house di beni e servizi informatici e di connettività ?

3) I commi 512 e 516 dell' art. 1, legge 208/2015, si applicano in assenza del Piano triennale dell' AGID per l' informatica nella Pubblica amministrazione previsto dal comma 513 dell' art. 1, legge 208/2015 ?

- 1) La Corte dei Conti, sez. regionale della Liguria, con deliberazione 24 febbraio 2016 n. 14, ha stabilito che l' organo di vertice amministrativo è il «dirigente apicale», avente competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali
- 2) Il co. 512 dell' art. 1, legge 208/2015, non si applica agli affidamenti in house perché non si tratta di appalti
- 3) Secondo il documento elaborato dall' Ufficio Studi del CODAU del marzo 2016 i co. 512-516 dell' art. 1 legge 208/2015 sono inapplicabili in assenza del Piano triennale dell' AGID; ove si volesse propendere invece per la loro applicazione immediata, occorre tener presente che è consentita l' acquisizione dei relativi beni e servizi mediante tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, senza la necessità di alcuna autorizzazione dell' organo di vertice amministrativo

## Art. 1, co. 504 della L. n. 208/2015

Ferme restando le disposizioni sui compiti dell' Agenzia del Demanio relativi agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all' art. 12, co. 2-10 D.L. n. 98/2011 cvt. nella L. n. 111/2011, « gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione»

- La norma è finalizzata a consentire l' utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa anche per quanto riguarda le attività di manutenzione.
- Ciò riveste particolare importanza per quanto riguarda l' utilizzo del MEPA per l' affidamento di «attività» di manutenzione.

## Art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

La norma prevede che , fatto salvo quanto previsto al co. 1 dell' art. 37 D.lgs. 50/2016, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria , nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 Euro e inferiori a 1 milione di Euro, le stazioni appaltanti «qualificate» procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle categorie merceologiche , le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale di committenza o si aggregano con una o più stazioni appaltanti qualificate o procedono mediante lo svolgimento di «procedura ordinaria» ai sensi del Codice.

- La norma si segnala, in particolare, per l'obbligo di procedere, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore a 1 milione di Euro tramite il MEPA o tramite altri strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP o tramite START .
- E' fatto salvo quanto previsto dall' art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che, a sua volta, prevede che restano fermi per le stazioni appaltanti gli obblighi di utilizzo di strumenti acquisto e di negoziazione previsti dalla normativa in materia di spending-review.

## Art. 3, comma 1, lettera bbbb) del D.Lgs. n. 50/2016

La norma definisce il mercato elettronico come «uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente **acquisti telematici** per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica».

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze , avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (art. 36, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

- In considerazione dell' abrogazione immediata dell' intera Parte IV del D.P.R. n. 207/2010, disposta dall' art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui rientra anche l' art. 328 del predetto D.P.R. in materia di mercato elettronico, la definizione del mercato elettronico deve essere trovata nell' art. 3, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

## I Bandi di abilitazione e le categorie merceologiche sul MEPA

Consip S.p.A. provvede a pubblicare uno o più bandi di abilitazione aperti a qualsiasi operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

Ciascun bando contiene, tra l'altro, le categorie merceologiche per settori di beni e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico e la durata dell'abilitazione dei fornitori.

Per ottenere l'abilitazione, l'operatore economico deve presentare, nell'ambito della domanda una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori relativi, tra l'altro, al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico e del possesso dei requisiti di natura speciale richiesti dal singolo bando di abilitazione.

Ogni sei mesi l'operatore economico deve rinnovare le autodichiarazioni presentate; Consip S.p.a. effettua controlli anche a campione sulle dichiarazioni presentate.

- L'operatore economico, per poter offrire prodotti sul MEPA, deve essere abilitato da Consip S.p.a.
- Consip S.p.a. pubblica appositi bandi di abilitazione; in tali bandi sono indicate, tra l'altro, le categorie merceologiche per settori di beni e servizi in cui è organizzato il MEPA.

## Modalità di acquisizione tramite il MEPA: ODA e RDO - Definizione dell' ODA

Le modalità di acquisizione tramite il MEPA sono l' Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e la Richiesta di Offerta (RDO).

«Attraverso gli ordini diretti di acquisto (ODA), l' Amministrazione acquista il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito ..... dell' abilitazione al Mercato elettronico della P.A. - MEPA, compilando e firmando digitalmente l' apposito documento d' ordine creato dal Sistema» (così la Guida alla predisposizione dell' Ordine Diretto di acquisto pubblicata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

- L' ordine diretto di acquisto consente all' Amministrazione di acquistare il bene/ o servizio pubblicato a catalogo dal fornitore.
- Nel MEPA il contratto di fornitura s' intende perfezionato nel momento in cui l' ordine, conforme ai requisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell' offerta pubblicata dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall' Amministrazione tramite il Portale.

## Modalità di acquisizione tramite il MEPA: ODA e RDO – La RDO

Attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) la stazione appaltante chiede ai fornitori abilitati l'invio di una specifica offerta, con determinate caratteristiche e condizioni.

La Richiesta di Offerta può essere inviata ad uno o più fornitori.

(tratto dalle FAQ per le P.A. pubblicate sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

- La RDO consente alla stazione appaltante di chiedere a uno o più fornitori abilitati sul MEPA l'invio di una specifica offerta, con determinate caratteristiche e condizioni.

# ODA e RDO sul MEPA e D.Lgs. n. 50/2016

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ha un impatto significativo anche sul MEPA.

E' infatti necessario ricordare l' ODA e la RDO con quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare:

- Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 Euro si può ricorrere all' affidamento diretto adeguatamente motivato (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); per l' affidamento diretto si può utilizzare sia l' ODA sia la RDO ad un solo fornitore
- Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ); per la procedura negoziata si può utilizzare la RDO a più fornitori. ( Per i servizi «tecnici» la procedura negoziata può essere utilizzata per importi inferiori a 100.000 Euro)
- Per l' acquisto di beni e servizi tramite la procedura negoziata sotto soglia comunitaria senza bando di cui all' art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,, per «unicità» dell' operatore economico, si può utilizzare la RDO ad un solo fornitore.

- Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)- ODA o RDO a un solo fornitore
- Procedura negoziata sotto soglia (per importi inferiori a 100.000 Euro per i «servizi tecnici») (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) – RDO a più fornitori
- Procedura negoziata sotto soglia per «unicità del fornitore» (art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 – RDO a un solo fornitore



## START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana): caratteristiche generali

Start è il sistema telematico di acquisti messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni della Toscana dalla centrale regionale di riferimento, ai sensi dell' art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006.

A differenza del MEPA, non vi sono bandi di abilitazione; START contiene un semplice elenco di fornitori, per essere iscritto al quale è sufficiente la presentazione, in via telematica, di una semplice domanda.

START, a differenza del MEPA, consente di effettuare procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia sopra che sotto le soglie comunitarie.

La stipula del contratto, per le procedure svolte su START, avviene in modalità elettronica al di fuori di START.

- START è il sistema telematico di acquisti messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche della Toscana dalla Regione Toscana.
- START contiene un semplice elenco di fornitori e consente di effettuare procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia sopra che sotto le soglie comunitarie.
- La stipula del contratto, per le procedure svolte su START, avviene in modalità elettronica al di fuori di START.

# Procedure di affidamento dei contratti pubblici su START

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ha un impatto significativo anche su START

- Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro si può ricorrere all'affidamento diretto adeguatamente motivato (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); su START sono disponibili le procedure denominate «Nuovo Affidamento diretto» e «Nuova Procedura concorrenziale semplificata», che comporta una procedura concorrenziale semplificata rispetto alla «gara negoziata».
  - Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); su START è disponibile la procedura denominata «Gara negoziata», che può essere effettuata previo un avviso di manifestazione di interesse. (Per i servizi «tecnici» la procedura negoziata può essere utilizzata per importi inferiori a 100.000 Euro)
  - Sono poi disponibili, sia per procedure sotto le soglie comunitarie che per procedure sopra la soglia comunitaria le procedure denominate «Procedura aperta» e «Procedura ristretta».
- Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)- «Nuovo Affidamento diretto» e «Nuova Procedura concorrenziale semplificata» su START
  - Procedura negoziata sotto soglia per «unicità del fornitore» (art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 – «Nuovo Affidamento diretto» su START
  - Procedura negoziata per affidamento di beni e servizi sotto soglia (per importi inferiori a 100.000 Euro per i «servizi tecnici») (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) – Gara negoziata su START
  - Procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 1.000.000 Euro (art. 2, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) – Gara negoziata su START
  - Procedure ordinarie sopra e sotto le soglie comunitarie : Procedura aperta e Procedura ristretta su START

## Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

1) AUTODICHIARAZIONI - Prima del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti erano liberate, per le procedure sul **MEPA**, dall' onere di acquisire le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche, in gran parte contenuti nell' art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto tali requisiti venivano autodichiarati a Consip S.p.a. in sede di presentazione della domanda di abilitazione e l' autodichiarazione veniva rinnovata con cadenza semestrale. I requisiti generali previsti dal D.lgs. 50/2016 sono però in parte diversi (vedi l' art. 80); in attesa che vengano presentate a Consip dichiarazioni aggiornate alla nuova normativa, si ritiene che tali nuove dichiarazioni debbano essere richieste agli operatori economici invitati ad una RDO.

- 1) Si ritiene necessario, per le procedure di affidamento tramite il MEPA, acquisire dagli operatori economici invitati ad una RDO la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto tali motivi sono in parte diversi dalle cause di esclusione previste dall' art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

# Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

## 1) AUTODICHIARAZIONI

Prima del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, per le procedure su START, dovevano acquisire in sede di affidamento, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche, in gran parte contenuti nell' art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto START non prevede bandi di abilitazione. Poiché una parte di tali dichiarazioni venivano generate autonomamente da START, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del programma informatico per quanto riguarda tali autodichiarazioni.

Ad oggi si è provveduto all'aggiornamento del programma, per tali autodichiarazioni, per quanto riguarda le procedure denominate «Nuovo Affidamento diretto» e «Nuova Procedura concorrenziale semplificata»

In attesa dell'aggiornamento per le altre procedure (per poter procedere al quale è necessario che siano terminate le gare in corso), è necessario che la stazione appaltante inserisca, per ogni procedura di gara, apposito documento con le dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, chiedendo ai concorrenti di compilarlo, firmarlo e caricarlo a sistema.

E' in fase di pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la versione italiana del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, contenente le autodichiarazioni dell'operatore economico per la partecipazione alle gare.

- 1) AUTODICHIARAZIONI – Si rende necessario l'aggiornamento di START per quanto riguarda le autodichiarazioni degli operatori economici circa il possesso dei requisiti di carattere generale.
- Ad oggi si è provveduto all'aggiornamento del programma, per tali autodichiarazioni, per quanto riguarda le procedure denominate «Nuovo Affidamento diretto» e «Nuova Procedura concorrenziale semplificata»

## Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

### 2) SCELTA DEGLI INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

L' art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l' ANAC, con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure sotto la soglia comunitaria, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Fino all' adozione delle linee guida l' art. 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede indagini di mercato tramite avviso pubblicato sul profilo di committente per 15 giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Codice.

- 2) SCELTA DEGLI INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZiate
- Linee guida ANAC (art. 36, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- Fino all' adozione delle Linee guida ANAC, avviso pubblicato sul sito Internet della stazione appaltante oppure selezione dai vigenti elenchi di operatori economici

# Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

## 2) SCELTA DEGLI INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

Nel documento di consultazione relativo alle linee guida dell' ANAC ex art. 36, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si prevede che le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico con formalizzazione dei risultati. Tale modalità sembra appropriata per le RDO sul MEPA, tenuto conto del fatto che « a monte» vi sono dei Bandi di abilitazione. L' ANAC sembra però richiedere in ogni caso la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente o altre forme di pubblicità.

Se si espleta la procedura negoziata su START si ritiene invece necessaria la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente e su START, poiché su START non vi sono « a monte» Bandi di abilitazione

- 2) SCELTA DEGLI INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZiate
- Per le RDO effettuate sul MEPA può essere appropriata un' indagine di mercato tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA, ma l' ANAC sembra richiedere in ogni caso la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente o altre forme di pubblicità.
- Per la procedura negoziata effettuata su START appare necessaria la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente e su START

## Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

3) NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA L' art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, collocato nel Titolo IV, Modalità di affidamento - principi comuni, prevede che sono pubblicati sul profilo di committente, entro 2 giorni dall' adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all' esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico - professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, oltre ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti.

Tali atti devono essere pubblicati anche sul sito MIT e sulla piattaforma digitale ANAC (art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

### • 3) NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Occorre provvedere anche all' adempimento dei nuovi obblighi in materia di trasparenza previsti dall' art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016.

# Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

## 4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO

L' art. 95 del D.Lgs. N. 50/2016 prevede , per l' aggiudicazione dell' appalto , il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell' elemento prezzo o del costo.

Gli appalti indicati al co. 3 dell' art. 95 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Gli appalti indicati al co. 4 dell' art. 95 possono essere aggiudicati al minor prezzo, previa adeguata motivazione.

- 4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO
- Gli appalti indicati all' art. 95, co.3, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- Gli appalti indicati all' art. 95, co.4, del D.Lgs. n. 50/2016 possono essere aggiudicati al minor prezzo, previa adeguata motivazione.



# Problematiche degli affidamenti su MEPA e START dopo il D.Lgs. n. 50/2016

## 5) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, che venga sorteggiato in sede di gara il metodo di determinazione della soglia di anomalia fra 5 metodi espressamente indicati.

Attualmente sia sul MEPA che su START non sono disponibili funzioni informatiche che consentono il sorteggio tra questi cinque metodi e l'applicazione del metodo prescelto.

Pertanto ogni stazione appaltante deve provvedere a sorteggiare uno di tali 5 metodi e a calcolare con modalità proprie la soglia di anomalia e l'eventuale esclusione con le modalità di cui al citato art. 97.

- 5) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
- Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, al momento occorre che ogni stazione appaltante provveda a sorteggiare uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia indicati dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e a calcolare con modalità proprie la soglia di anomalia e l'eventuale esclusione con le modalità di cui al citato art. 97.